



# COMUNE DI SAVIANO

## CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Prot. 8338 del 25.05.2016\_ore 12:57

Decreto n° 46 del 25.05.2016

**OGGETTO: VERIFICA SULLA ASSOGETTABILITA' ALLE PROCEDURE V.A.S. AI SENSI DEL D.P.G.R.C. N°17 DEL 18-12-2009 RELATIVAMENTE ALLA PROPOSTA VARIANTE URBANISTICA PUNTUALE AL PRG ART. 24 L.R. 16/2004 E SS.MM.II., ART. 4 E ART. 6 COMMA 1 LETT. A) DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO 5/2011 PER IL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO "INTERVENTO DI EDILIZIA SOCIALE RESIDENZIALE A SAVIANO IN VIA PONTE DI SIRICO" AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 4 DELLA L.R. 19/2009 E SS.MM.II.**

**Verifica di assoggettabilità a VAS (art. 12 D.Lgs.n°4/08)**  
**AUTORITA' PROCEDENTE: Comune di Saviano**

**Vista** la Direttiva 2001/42/CE;

**Visto** il D.Lgs 3 aprile 2006 n°152 e s.m.i."Norme in materia Ambientale" – concernente "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)" e s.m.i.;

**Vista** la Legge Regionale 22 dicembre 2004, n. 16;

**Vista** la Delibera di Giunta Regionale della Campania n°421 del 12/03/04, pubblicata sul BURC n°20 del 26/04/04, modificata con D.G.R.C. del 19/03/05, "Disciplina delle procedure di VIA, VI, Screening e VAS";

**Visto** il D.P.R.G.C. n°17 del 18/12/2009 "Regolamento di Attuazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS)" nella Regione Campania;

**Preso atto che** con Deliberazione n° 203 del 05/03/2010 dell'A.G.C. 05, la Regione Campania ha approvato gli indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della VAS;

**Visto** il Decreto Commissario Straordinario n. 22 del 28/10/2011 con il quale veniva costituito l'Ufficio VAS.

### **PREMESSA**

**Che** la Regione Campania, con legge regionale n. 19/2009, divenuta esecutiva il 30/12/2009, ha emanato il Piano Casa Regionale recante disposizioni in materia di "*Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa*";

**Che** la detta legge all'art. 7 disposizioni relative alla *riqualificazione aree urbane degradate al comma 2* prescrive ".....*possono essere individuati dalle amministrazioni comunale, anche su proposta dei proprietari singoli o riuniti in consorzio, con atto consiliare da adottare entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, ambiti la cui trasformazione urbanistica ed edilizia è subordinata alla cessione da parte dei proprietari, singoli o riuniti in consorzio ed in rapporto al valore della trasformazione, di aree o immobili da destinare ad edilizia residenziale sociale, in aggiunta alla dotazione minima inderogabile di spazi pubblici o riservati ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968.....*", ed al successivo comma 4 "*se non siano disponibili aree destinate ad edilizia residenziale sociale, le amministrazioni comunali, anche in variante agli strumenti urbanistici vigenti possono individuare gli ambiti di cui al comma 2 contenenti solo aree da utilizzare per edilizia residenziale sociale, da destinare prevalentemente a giovani coppie e nuclei familiari con disagio abitativo*";

**Che** con prot. n. 12628 del 07/10/2013 il sig. Ambrosino Pasquale ha avanzato proposta di attuazione di un intervento ai sensi l'art. 7 comma 4 della L.R. 10/2009 così come modificata dalla L.R. 1/2011 e dalla L.R. 2/2014 in variante al PRG vigente, per un'area localizzata a via Ponte Sirico, foglio 2 particelle 249, 727, 728;

**Che** il Comune di Saviano con delibera di Consiglio Comunale n.71 del 30/12/2014 individuava, su richiesta del privato sig. Ambrosino Pasquale un'area localizzata a via Ponte Sirico, foglio 2 particelle 249, 727, 728, ricadenti nell'ambito della Zona E – Area Agricola E3 – seminativa con colture pregiate ed orti e produzione ciclica intensiva".– del vigente PRG, quale ambiti da destinare *ad edilizia sociale residenziale*, secondo i limiti e le previsioni di cui all'art. 7 della Legge Regionale Campania n. 19/2009, dando via, così come si legge nel deliberato in questione allo *start* della procedura "*di Variante allo strumento urbanistico vigente, ai sensi della*

**III RIPARTIZIONE "ASSETTO DEL TERRITORIO"**

- **Ufficio dell'Autorità Competente**  
**Verifica di Assoggettabilità a VAS**

legge regione Campania n. 16/2004", e demandando alla Giunta Comunale l'espletamento di tutti gli atti conseguenti relativi all'approvazione.

**Che** l'intervento proposto è relativo ad un lotto di circa 11.000 mq e prevede la realizzazione di 16.500 mc per un massimo di 46 alloggi e che l'intervento prevede la cessione delle aree da standard di cui al D.M. 1444/68 e la cessione di un'area per viabilità pari al 10% della superficie territoriale;

**Che** ai sensi del comma 2 dell'art. 2 del Regolamento Regionale n° 5/2011: "L'amministrazione procedente avvia contestualmente al procedimento di pianificazione la valutazione ambientale strategica o la verifica di assoggettabilità secondo le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 152/2006 e nel rispetto dei casi di esclusione previsti dal medesimo decreto legislativo."

**Che** con nota prot. 4018 del 14.03.2016 il sig. Ambrosino Pasquale ha trasmesso il Preliminare di Variante Urbanistica ai sensi del art. 2 comma 4 del Regolamento attuativo per il governo del territorio n. 5 del 2011 e la dichiarazione del progettista riguardante l'esclusione dalla VAS.

**CONSIDERAZIONI GENERALI**

La proposta di variante è stata redatta ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 19/2009 e ss. mod. ed integr. la dove detta disposizioni relative alla "riqualificazione aree urbane degradate al comma 2" e prescrive ".....possono essere individuati dalle amministrazioni comunale, anche su proposta dei proprietari singoli o riuniti in consorzio, con atto consiliare da adottare entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, ambiti la cui trasformazione urbanistica ed edilizia è subordinata alla cessione da parte dei proprietari, singoli o riuniti in consorzio ed in rapporto al valore della trasformazione, di aree o immobili da destinare ad edilizia residenziale sociale, in aggiunta alla dotazione minima inderogabile di spazi pubblici o riservati ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968.....", ed al successivo comma 4 "se non siano disponibili aree destinate ad edilizia residenziale sociale, le amministrazioni comunali, **anche in variante agli strumenti urbanistici vigenti** possono individuare gli ambiti di cui al comma 2 contenenti solo aree da utilizzare per edilizia residenziale sociale, da destinare prevalentemente a giovani coppie e nuclei familiari con disagio abitativo";

La proposta di variante, ai sensi dell'art. 2, comma 5, lettera h) del DPGR Campania n. 17/2009, non è assoggettabile alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto:

1. pur prevedendo nuovi volumi l'area ricade in contesto già edificato;
2. la nuova destinazione impressa non comporta variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente;
3. l'area non ricade in ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi;
4. l'area non ricade in aree vincolate ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137), e successive modifiche - Vincolo Archeologico.

D'altra parte la stessa direttiva europea 42/2001 subordina, come si è detto, la necessità della valutazione ambientale alla effettiva eventualità che i piani o programmi abbiano significative conseguenze sull'ambiente. Nel caso in esame la nuova destinazione impressa comporterà, al contrario, un notevole miglioramento ambientale per le ragioni già ampiamente svolte.

**DECRETA**

Per tutto quanto sopra espresso, che la proposta di variante in oggetto, non comportando alcun impatto ambientale significativo (come previsto dalle vigenti normative in materia) non necessita di essere assoggettata alla procedura di V.A.S.

**DISPONE**

-La pubblicazione del presente Decreto sul BURC, sul sito web del Comune di Saviano ed all'Albo Pretorio.

**-Darsi atto che il presente Decreto costituisce parte integrante della proposta di variante PER IL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO "INTERVENTO DI EDILIZIA SOCIALE RESIDENZIALE A SAVIANO IN VIA PONTE SIRICO, foglio 2 particelle 249, 727, 728.**

**L'Autorità Competente**  
Il Responsabile Ufficio V.A.S.  
Ing. Luigi Falco